

COMMISSIONI RIUNITE

GIUSTIZIA (IV) - INDUSTRIA (XII)

V.

SEDUTA DI VENERDÌ 29 OTTOBRE 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA IV COMMISSIONE ZAPPA

INDICE

	PAG.
Congedo :	
PRESIDENTE	45
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
SABATINI ed altri: Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili (Modificata dalla II Commissione permanente del Senato) (1591-B)	45
PRESIDENTE	45, 46, 47
RUFFINI, <i>Relatore per la IV Commissione</i>	45 46, 47
AMATUCCI	46
SABATINI	47
OLIVA, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio</i>	47
Votazione segreta :	
PRESIDENTE	48

La seduta comincia alle 9,10.

CERAVOLO, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Bova è in congedo.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Sabatini ed altri: Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili (Modificata dalla II Commissione permanente del Senato) (1591-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Sabatini, Colleoni, Ceruti Carlo, Cengarle, Galli, Buzzi, De Zan, Cavallari Nerino, Gitti, Borra, Bianchi Gerardo, Biaggi Nullo, Toros e Colombo Vittorino: « Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili » (1591-B), approvata dalle Commissioni riunite IV (Giustizia) e XII (Industria) della Camera nella seduta del 15 luglio 1965 e modificata dalla II Commissione del Senato nella seduta del 20 ottobre 1965.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Ruffini.

RUFFINI, *Relatore per la IV Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, contrariamente alle preoccupazioni che si nutrivano in ordine all'*iter* di questa proposta di legge, il Senato l'ha votata ed approvata lasciandola sostanzialmente inalterata. Solo all'articolo 15 sono state apportate tre modifiche di carattere penale che, a mio avviso, non meritano rilievo e discussione particolari.

La prima modifica consiste nell'inserimento di una seconda disposizione al primo comma dell'articolo 15 che prevede le pene per coloro che alterino, cancellino o rendano

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (GIUSTIZIA — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1965

irricognoscibile il contrassegno o certificato di origine. Con tale disposizione il Senato ha ritenuto opportuno estendere la stessa pena prevista al primo comma dell'articolo 15 anche a coloro che, non avendo concorso nel fatto dell'alterazione, abbiamo tuttavia fatto uso della macchina con il certificato alterato.

Si tratta di una norma che, probabilmente, sarebbe stato meglio non introdurre, ma che per altro ha una sua giustificazione e comunque non altera il sistema della legge anche sotto il profilo penale: poiché, infatti, è sempre implicito che debba trattarsi di reato doloso, sarà difficile, in sede di eventuale processo, fornire la prova di una partecipazione attiva della volontà dell'utente a compiere il reato. In sostanza, dunque, con tale modifica, domani i giudici saranno obbligati a condannare coloro che essendo a conoscenza del fatto che il certificato di origine era alterato, pur non avendolo essi stessi alterato, ne facciano uso: mi pare quindi che la norma abbia un giusto fondamento.

Meno giustificata mi pare la disposizione relativa all'uso della macchina di cui sia stato alterato il contrassegno, perché questa ipotesi rientra sostanzialmente nel comma successivo nel quale viene previsto il reato, di chi, in qualità di detentore, possessore o proprietario, senza il suo concorso, non abbia provveduto ad informarne tempestivamente il cancelliere del tribunale. Si tratta di ipotesi molto simili che in futuro potrebbero far sorgere notevoli dubbi in ordine al concorso o alla possibilità di concorso nei due reati. Indubbiamente, quando uno fa uso di una macchina il cui contrassegno sia stato alterato, incorre contemporaneamente sia nel reato previsto nella seconda parte del primo comma dell'articolo 15 sia nel reato di cui al secondo comma del medesimo articolo.

Come i colleghi possono constatare, si tratta comunque di sottigliezze tali da non poterci indurre di rinviare un'altra volta la legge al Senato, per quanto forse ce ne sarebbero le ragioni.

Un'altra modifica apportata dal Senato riguarda la soppressione, nel secondo comma dell'articolo 15, delle parole « entro il termine di 30 giorni ». Io suppongo — non ho letto gli atti relativi alla discussione nell'altro ramo del Parlamento — che la competente Commissione del Senato abbia manifestato le stesse preoccupazioni già emerse nelle nostre Commissioni quando discutemmo a lungo se fissare o meno questo termine. Poi, come sempre avviene quando vi sono delle tesi contrapposte, prevalse una posizione

intermedia, che probabilmente era la meno felice, in base alla quale noi optammo per la soluzione: « chiunque ometta di far ripristinare entro il termine di trenta giorni... »; abbiamo detto « entro il termine di trenta giorni » senza però specificare da quando tale termine decorresse. La soluzione del Senato, quindi, mi pare logicamente migliore della nostra, poiché noi fissavamo un termine senza indicare il *dies a quo*. Come i colleghi ricorderanno, si discusse anche di questo ma, subito, ci si imbatté nella difficoltà d'individuare quale fosse il *dies a quo*, mentre, d'altro canto, l'unico suggerimento concreto avanzato fu quello di dire « dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza ». Ma si pensò che era estremamente difficile stabilire il giorno in cui l'utente fosse venuto a conoscenza dell'alterazione di contrassegno alla quale egli non aveva concorso, per cui si ripiegò sul criterio, invero assai discutibile, di fissare un termine senza, contemporaneamente, individuare il *dies a quo*.

PRESIDENTE. In base a detta formula non sarebbe mai stato possibile configurare, in concreto, i reati di cui si tratta.

RUFFINI, *Relatore per la IV Commissione*. Esatto. Vi è infine da aggiungere, e siamo alla terza ed ultima modifica apportata dall'altro ramo del Parlamento, che il Senato ha declassato il reato previsto dal secondo comma dell'articolo 15 da delitto a contravvenzione, ed anche ciò mi sembra giustificato ed opportuno sia perché si tratta di reato di omissione, sia per il richiamo al concorso con il delitto di cui alla seconda parte del primo comma.

AMATUCCI. Signor Presidente, non mi opporrò alle modifiche apportate dal Senato all'articolo 15, pur dovendo rilevare come la formulazione approvata dall'altro ramo del Parlamento sia quanto mai imperfetta: si richiama infatti l'articolo 469 del codice penale per punire coloro che abbiano alterato i contrassegni e, nello stesso tempo, si stabilisce che la medesima pena è comminata a colui che, pur non avendo concorso nell'alterazione, faccia uso della macchina. È la solita questione della buona fede.

Indubbiamente qui la prova diventa veramente diabolica, perché chi fa uso di una macchina con contrassegno contraffatto, se la contraffazione è grossolana, ha possibilità di accorgersene, ma se la contraffazione è fatta intelligentemente e con abilità, nessuno se ne accorge ed allora innanzi all'autorità giudiziaria si solleva, da parte di qualsiasi modesto avvocato, la questione della

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (GIUSTIZIA — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1965

buona fede, della conoscenza o meno della contraffazione.

Certo non vogliamo ritardare l'approvazione di questo provvedimento rinviandolo al Senato; pur con questa riserva che mi è sembrato doveroso precisare darò il mio voto favorevole. Ribadisco, tuttavia, ancora una volta, il principio che le leggi devono essere fatte bene, senza fretta, per evitare, poi, che la pratica ne faccia emergere la loro insufficienza od inutilità, come è avvenuto per le norme che stabilivano un contrassegno sui veicoli a trazione animale, rimaste lettera morta, in quanto il contrassegno, col tempo, finiva per subire inevitabilmente delle abrasioni ovvero veniva cancellato dalla ruggine.

RUFFINI, *Relatore per la IV Commissione*. Rilievi analoghi a quelli mossi dal collega Amatucci valgono anche per il secondo comma dell'articolo 15.

SABATINI. Ritengo che il contrassegno previsto dalla presente legge non sia destinato ad ossidarsi anche perché esso sarà studiato e fabbricato in modo tale da evitare tutto ciò; esso serve, unicamente, allo scopo di poter catalogare, nell'apposito registro presso il tribunale, la data d'acquisto della macchina utensile ed il suo numero. Penso che l'identificazione possa essere assicurata con facilità e che comunque tutto ciò dipenderà, in massima parte, dalle disposizioni contenute nel decreto che deve stabilire come va fatto il contrassegno. In proposito profitto di questa circostanza per raccomandare al rappresentante del Governo di adoperarsi affinché il regolamento di esecuzione della legge sia approntato entro i termini: è infatti previsto dall'articolo 16 che la legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto previsto dall'articolo 4.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Desidero innanzi tutto fornire alcune delucidazioni circa i motivi che hanno indotto la seconda Commissione del Senato, alla cui esclusiva competenza è stata deferita, in sede deliberante, la discussione di questo provvedimento, ad apportarvi alcune modifiche.

Per quanto riguarda l'emendamento aggiuntivo approvato al primo comma dell'articolo 15, vorrei far presente che esso è stato suggerito da illustri colleghi, avvocati e giurisperiti, invocando il fatto che lo stesso articolo 469 del codice penale — cui si fa richiamo — nella seconda ipotesi che esso disciplina dispone che « chiunque non essendo concorso nella contraffazione, fa uso della cosa che

reca l'impronta contraffatta soggiace alle pene », ecc.

È sembrato che il richiamo dell'articolo 469 non integrato da questa seconda ipotesi avrebbe creato un pericoloso precedente interpretativo, che si sarebbe prestato a coprire coloro che, pur non concorrendo nel fatto, erano, però, interessati all'uso della macchina o del certificato, e che si sarebbero potuti trincerare, appunto, dietro l'argomento di non aver concorso nel fatto.

Avendo aggiunta questa nuova ipotesi, si è ritenuto necessario declassare il reato previsto al secondo comma da delitto a contravvenzione, e si è stabilito di richiamare il dovere di vigilanza continuativa e costante che il possessore, o il detentore della macchina a titolo di locazione devono esercitare sul buono stato di conservazione del contrassegno; in altre parole, il reato non si consuma per la volontarietà o per il carattere doloso del possesso della macchina, ma per il fatto che colui che ha comperato o locato la macchina stessa, si è anche impegnato a rendere continuamente visibile il contrassegno e, in un certo senso, ne garantisce il rispetto dei terzi e la loro osservanza della norma relativa.

Ed è per questo che è stato anche soppresso il termine dei trenta giorni, potendosi configurare anche una pura omissione passiva, consistente nel fatto di non sorvegliare sufficientemente la integrità del contrassegno.

Il reato contravvenzionale si consuma, quindi, allorché il contrassegno sia alterato, sia pure ad opera di terzi, e colui che, avendo la responsabilità di mantenerlo visibile e quindi efficiente, trascura quel dovere di vigilanza posto a tutela dei terzi che vendono la macchina, o intendono contrattare su di essa, incorre in una contravvenzione.

È logico che il giudice, trattandosi di reato contravvenzionale, terrà conto del minimo di tempo indispensabile e delle circostanze necessarie per presentare la prescritta denuncia al cancelliere del tribunale competente o per accertare, nei limiti di una normale vigilanza, la irregolarità del contrassegno.

Sono queste le ragioni per le quali la II Commissione del Senato ha ritenuto, anche in seguito ad un intervento personale del Ministro della giustizia, di apportare le modifiche suesposte al testo già approvato dalle Commissioni riunite della Camera.

PRESIDENTE. Passiamo ora, all'esame delle modifiche apportate.

Gli articoli dall'1 al 14 non sono stati modificati. Le modifiche riguardano esclusiva-

 IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (GIUSTIZIA — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1965

mente l'articolo 15: le Commissioni riunite giustizia e industria lo avevano approvato nel seguente testo:

« Chiunque alteri, cancelli o renda irriconoscibile il contrassegno apposto su di una macchina ai sensi della presente legge ovvero alteri il contenuto del certificato di origine della macchina, è punito ai sensi dell'articolo 469 del codice penale.

Chiunque ometta di far ripristinare entro il termine di trenta giorni il contrassegno alterato, cancellato, o reso irriconoscibile da altri, apposto su macchina di cui egli abbia il possesso o la detenzione, ovvero ometta di comunicare al cancelliere del tribunale indicato nel contrassegno, l'alterazione, la cancellazione, o la intervenuta irriconoscibilità, è punito con la pena prevista dall'articolo 469 del codice penale ridotta alla metà ».

La II Commissione giustizia e autorizzazioni a procedere del Senato lo ha così modificato:

ART. 15.

« Chiunque alteri, cancelli o renda irriconoscibile il contrassegno apposto su di una macchina ai sensi della presente legge ovvero alteri il contenuto del certificato di origine della macchina, è punito ai sensi dell'articolo 469 del codice penale. Alla stessa pena soggiace chiunque, non essendo concorso nel fatto, fa uso del certificato alterato o della macchina di cui sia stato alterato, cancellato o reso irriconoscibile il contrassegno.

Chiunque ometta di far ripristinare il contrassegno alterato, cancellato, o reso irriconoscibile da altri, apposto su macchina di cui egli abbia il possesso o la detenzione, ovvero ometta di comunicare al cancelliere del tribunale indicato nel contrassegno, l'alterazione, la cancellazione, o la intervenuta irriconoscibilità, è punito con la pena dell'ammenda da lire 50.000 a lire 200.000 o con l'arresto fino a tre mesi ».

Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto nel suo complesso con il nuovo testo dell'articolo 15.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge all'ordine del giorno.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione sulla proposta di legge di iniziativa dei deputati Sabatini ed altri: « Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili » (*Modificata dalla II Commissione permanente del Senato*) (1591/B).

Presenti e votanti 48

Maggioranza 25

Voti favorevoli 40

Voti contrari 8

(Le Commissioni riunite approvano).

Hanno preso parte alla votazione:

Per la IV Commissione: Amatucci, Berlinguer Mario, Bisantis, Bosisio, Breganze, Coccia, De Florio, Del Castillo, Dell'Andro, Fortuna, Guidi, Lucifredi, Martini Maria Eletta, Martuscelli, Migliori, Pellegrino, Penacchini, Re Giuseppina, Reggiani, Romeo, Ruffini, Sforza, Sgarlata, Spagnoli, Valiante, Zappa.

Per la XII Commissione: Amasio, Baldani Guerra, Baldi Carlo, Bastianelli, Biaggi Francantonio, Biaggi Nullo, Brodolini, Cataldo, Ceravolo, Colleoni, Colombo Vittorino, Di Vagno, Dosi, Giolitti, Girardin, Helfer, Longoni, Merenda, Mussa Ivaldi Vercelli, Natali, Piccinelli, Titomanlio Vittoria.

È in congedo:

Bova.

La seduta termina alle 9,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI